

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/92 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1992

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ è entrata in vigore il 1° settembre 1991;

considerando che il protocollo n. 6 della suddetta convenzione prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato e fra gli Stati membri, dall'altro; che fino al 31 dicembre 1993 la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per cui sono disponibili statistiche, maggiorati, fino al 31 dicembre 1992, di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP/CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP/CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee⁽²⁾ prevede disposizioni particolari, fino al 31 dicembre 1992, concernenti i dazi contingenziali che devono essere applicati da questi due Stati membri; che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, questi due Stati membri applicano il dazio contingenziale figurante all'articolo 1; che, a causa delle particolarità del mercato del rum, il periodo contingenziale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario

annuo per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 deve essere fissato a 214 268 ettolitri di alcole puro;

considerando che questo volume è calcolato sulla base dell'anno di riferimento 1991, cioè per un importo di 184 402 ettolitri di alcole puro ma che è conveniente, per ragioni inerenti al mercato del rum, prendere come base di calcolo per l'applicazione dei tassi di crescita specifici applicabili fino al 31 dicembre 1992 il solo secondo semestre del 1991, ossia 104 111 ettolitri di alcole puro, di cui 17 562 ettolitri di alcole puro sono stati importati dal Regno Unito e 86 549 ettolitri di alcole puro dagli altri Stati membri; che così, per il secondo semestre del 1992, il volume contingenziale deve essere fissato a 133 977 ettolitri di alcole puro;

considerando che non conviene aumentare il volume contingenziale calcolato per il primo semestre del 1993, fissandolo allo stesso importo di quello dell'ultimo periodo contingenziale corrispondente di cui sussistono statistiche disponibili, cioè il primo semestre 1991, ossia 80 291 ettolitri di alcole puro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente; che occorre, inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali, il quale si può giustificare soltanto a titolo transitorio e dovrà comunque sparire il 1° gennaio 1993;

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.

(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.